

procedere ad una liquidazione completa del danno, anche in via equitativa, ha rinviato a separato giudizio civile per la quantificazione del danno, ritenendo, sulla base dei gli elementi di prova acquisiti nel processo, fatti oggetto di una valutazione equitativa, e in particolare potendo procedere a una valutazione presuntiva del danno ambientale e del danni non patrimoniali, di concedere una provvisoria immediatamente esecutiva, imputabile al reati sub A), B) e C), liquidata nell'importo di euro 800.000,00.

Il tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di ripristino svolta dal Ministero dell'ambiente, per l'impossibilità di emanare un ordine avente carattere di sufficiente "liquidità", rigettando la domanda di inibitoria dell'alimentazione della Centrale, anch'essa proposta dal Ministero dell'ambiente, in violazione della legge regionale, avendo ritenuto tale violazione penalmente irrilevante.

Anche agli altri enti pubblici è stato riconosciuto il danno ambientale e quello non patrimoniale (regioni, province, comuni - per alcuni dei quali si è costituita in via sostitutiva l'associazione Italia Nostra, ai sensi del T.U. degli enti locali - ed enti parco) da liquidarsi in sede civile, ma con provvisorie per la cui determinazione il giudice ha considerato anche la maggiore o minore efficacia delle rispettive attività di controllo e prevenzione esercitata, laddove possibile, nei confronti della centrale.

La successiva sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 464/09 del 12 marzo 2009 (doc. 810/2) confermava la sentenza del tribunale di Rovigo, nella parte in cui aveva accertato gli episodi di danneggiamento dell'ambiente, di ricadute oleose, di emissioni di fumo fuori dei limiti consentiti dalla legge, nonché il peggioramento temporaneo delle emissioni, ma ha mandato assolti gli amministratori delegati di Enel spa "per non aver commesso il fatto", attribuendo la responsabilità esclusiva di tali emissioni ai direttori degli impianti, Zanatta e Busatto.

In conseguenza di tale assoluzione, la Corte d'appello ripartiva ai fini civilistici la responsabilità solo tra Zanatta e Busatto (95 per cento per il primo e 5 per cento per il secondo) e solo con riferimento ai reati di pericolo di getto pericoloso di cose (capo A).

Infine la Corte d'appello ha confermato in favore del Ministero dell'ambiente la condanna generica al risarcimento del danno degli imputati (nella misura del 95 per cento per Zanatta e del 5 per cento per Busatto) in solido con i responsabili civili, ma ha revocato la provvisoria liquidata dal primo Giudice, ritenendo mancante la prova del danno sino all'ammontare della somma liquidata.

L'assoluzione dei due amministratori delegati di Enel veniva impugnata in cassazione dalla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia e da numerose parti private e da varie associazioni (WWF Italia, Associazione italiana onlus, Italia Nostra, onlus, comitato cittadini liberi

di Porto Tolle), non anche dal Ministero dell'ambiente.

La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 16422/11 in data 11 gennaio 2011(doc. 756/3), ha annullato la sentenza della la Corte d'appello di Venezia, confermando l'impianto accusatorio e, sebbene con dichiarazione di prescrizione dei reati, ha riconosciuto la responsabilità penale, oltre che dei direttori di centrale, anche e soprattutto degli amministratori delegati dell'Enel spa, Tatò e Scaroni, rimettendo le parti davanti la Corte d'appello di Venezia, in sede civile per la quantificazione dei danni provocati dal reato di danneggiamento aggravato consumato nel corso degli anni dagli imputati.

La Corte d'appello di Venezia sul punto si è pronunciata con la sentenza n. 1625/2014 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014 (doc. 756/2), di cui si dirà di seguito, in un apposito paragrafo, dopo la disamina delle vicende penali, di cui si è detto.

In particolare, quanto alle posizioni di Tatò e Scaroni, osserva la Suprema Corte, in coerenza con quanto accertato dai giudici del tribunale di Rovigo - sezione distaccata di Adria nella sentenza n. 192 del 2006 (doc. 812/3) che *“non vi è dubbio che le scelte gestionali adottate dall'ente Enel prima della privatizzazione del 1999 e, cioè, anteriormente alla creazione del soggetto giuridico Enel Produzione spa, abbiano consapevolmente disatteso le disposizioni richiamate dai capi di imputazione, sia con riferimento alle linee guida e agli obblighi contenuti nella direttiva comunitaria 92/43CEE, sia con riferimento alla specifica normativa regionale emanata a tutela dell'ambiente. A tale proposito - prosegue la Corte - deve richiamarsi quanto puntualmente affermato dalla sentenza di primo grado, e non smentito dalla sentenza di appello, circa le prescrizioni contenute nella legge della regione Veneto n. 36 del settembre 1997 e le diverse e meno rigide prescrizioni contenute nella successiva legge n. 36 del 1999 (pubblicata nel febbraio 1999 ed entrata in vigore nel successivo mese di marzo), che fissava in diciotto mesi il termine per presentare adeguati progetti di riconversione”*. Ebbene, osserva la Corte che *“entrambe le sentenze di merito hanno per accertato che la centrale di Porto Tolle non rispettò i vincoli ambientali posti dalla legge regionale del 1997, né procedette ad interventi di adeguamento nel periodo di "vacatio", che seguì la perdita di efficacia di tale normativa, né, infine, si adeguò di fatto all'obbligo introdotto nel 1999 di adottare come combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto ambientale, posto che i progetti di riconversione non ebbero seguito effettivo entro la scadenza fissata dalla legge. E', dunque, certo che non solo l'Enel rimase del tutto inadempiente alla prima normativa qui richiamata, ma adottò una politica di gestione degli impianti e di utilizzazione del carburante, che vanificò anche le diverse prescrizioni emanate nel 1999”*.

Innanzitutto, la Corte rileva che la scelta consapevole di non adottare le misure necessarie per adeguare gli impianti alla normativa richiamata deve essere considerata scelta di ordine strategico e

non ridicibile, soprattutto anteriormente alla privatizzazione del 1999, alla sfera di valutazione delle persone preposte alla gestione dell'impianto o di colui che Tatò aveva delegato.

Tanto osservato e ritenuto, la Suprema Corte ritiene viziata da profonda contraddittorietà la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia, allorché, dopo aver riconosciuto che - negli anni in cui Tatò ebbe la responsabilità di Enel - si registrarono frequenti ricadute oleose, immediatamente dopo afferma che non sussisteva per l'amministratore delegato un obbligo di intervento, potendo egli legittimamente fare affidamento sulle competenze altrui e, cioè, dei due direttori degli impianti, Zanatta e Busatto.

Le stesse considerazioni valgono anche per Scaroni, tanto più - *ad abundantiam* - che quest'ultimo aveva partecipato a un incontro con gli enti locali, tenutosi ad Adria in cui, nell'ambito del tema della riconversione degli impianti, egli, quale di amministratore delegato dell'Enel, era stato destinatario delle specifiche proteste per i danni conseguenti alla ricadute dei fumi della centrale e all'inquinamento dell'ambiente.

Sul punto, la Corte osserva che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non era possibile, né corretto addebitare ogni colpa ai responsabili operativi dell'impianto, con esclusione del legale rappresentante della società, dal momento che la situazione pericolosa e il verificarsi di conseguenze dannose presentavano continuità nel tempo, in quanto erano direttamente collegati alle caratteristiche strutturali degli stessi impianti ed erano stati già ampiamente rappresentati ai responsabili operativi.

Pertanto, in presenza di una tale situazione, di carattere strutturale e, dunque, di carattere permanente, era del tutto illogico ritenere che il responsabile legale, sia esso soggetto che aveva rilasciato deleghe specifiche o soggetto che aveva compiti di controllo quale vertice del gruppo, potesse limitarsi a fare affidamento proprio sulla competenza e sulla volontà di quelle stesse persone che avrebbero dato causa agli inconvenienti e che, in modo evidente, non avevano voluto o non erano stati in grado fino a quel momento di trovare adeguate risposte.

In altri termini, la consapevolezza dell'esistenza di inconvenienti rilevanti e ripetuti incideva proprio sui doveri di controllo del responsabile legale e imponeva una sua diretta attivazione.

### **6.2b Il secondo procedimento penale**

Il secondo procedimento penale, n. 1338/2005 r.g.n.r., è stato aperto dalla procura della Repubblica in Rovigo per ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose, a seguito delle numerose denunce di persone abitanti nel Delta del Po, che chiedevano di verificare se le malattie tumorali o altre gravi malattie da cui erano affetti (o per le quali erano morti i loro familiari) potevano ritenersi collegate alle nanoparticelle in atmosfera, conseguenti alle emissioni della

centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle.

Il pubblico ministero, in data 21 aprile 2008, all'esito di complesse indagini, avanzava articolata richiesta di archiviazione, accolta dal gip, non risultando provata con certezza, sulla base delle consulenze tecniche svolte, l'ipotesi scientifica relativa alla possibilità che nanoparticelle di traccianti degli oli combustibili, utilizzati per la centrale Enel, trovate presenti nei tessuti delle persone ammalate abitanti nella zona del Delta, avessero indotto o agevolato le singole specifiche gravi malattie di cui erano portatori i denunciati (o i familiari deceduti).

Tutto ciò, alla luce della necessaria verifica del nesso di causalità individuale, mentre era emersa una correlazione certa, di tipo scientifico, statistico ed epidemiologico, tra le emissioni di polveri e il pericolo dell'insorgenza o aggravamento di malattie cardiovascolari e respiratorie.

***6.2c Il terzo procedimento penale e gli interventi amministrativi, giudiziari e legislativi, connessi alla riconversione a carbone della CTE, avvenuti nel corso del procedimento penale.***

Gli atti sia del primo che del secondo procedimento, tra cui la consulenza tecnica d'ufficio del prof. Lorenzo Tomatis, direttore dello IARC di Lione, venivano utilizzati dalla dottoressa Manuela Fasolato, pubblico ministero che aveva condotto le indagini, per il terzo procedimento penale n. 3946/08 r.g.n.r., che costituisce la prosecuzione dei primi due, per contestare agli amministratori delegati di Enel spa e di Enel Produzione spa, nonché ai dirigenti delle medesime società e ai direttori della centrale, il delitto di disastro ambientale e sanitario, nonché il delitto di omessa adozione di impianti volti a prevenire disastri, di omessa adozione delle migliori tecnologie disponibili, di mancata manutenzione, di mancato adeguamento degli impianti secondo progetti di riconversione conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Tutto ciò sul presupposto di una precisa responsabilità degli amministratori delegati delle società del gruppo Enel i quali, sebbene a conoscenza dei problemi ambientali concernenti la situazione emissiva della centrale di Porto Tolle, avevano deciso di non destinare alla centrale termoelettrica di Porto Tolle le risorse economiche necessarie per abbattere le emissioni inquinanti, al solo fine di massimizzare i profitti della società energetica, nonostante fosse provato scientificamente il nesso di causalità tra le emissioni della CTE e il pericolo di aumento di patologie respiratorie e cardiovascolari, sulla base delle consulenze epidemiologiche del PM, che avevano posto in evidenza un aumento di ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie nei minori residenti nelle zone circostanti la centrale elettrica.

Invero, dalle indagini svolte dalla procura della Repubblica in Rovigo risultava che la CTE di Polesine Camerini, per molti anni, aveva immesso nell'ambiente migliaia di tonnellate di gas fitotossici e polveri ricche in metalli che, come confermato dai modelli diffusionali, dalle

consulenze tecniche e dalle conoscenze scientifiche in materia, si erano riversati in massima parte entro l'area del Delta Po in un raggio di 20 km, costituendo, a partire dal 1980, data della sua entrata in funzione, la fonte di gran lunga preponderante di inquinanti aerodispersi.

In merito al progetto di riconversione a carbone della CTE Enel di Porto Tolle, in corso di valutazione ambientale, il cui iter veniva acquisito dal pubblico Ministero presso il Ministero dell'ambiente, i consulenti tecnici del pubblico Ministero (consulenti tecnici di ufficio, ingegnere Pini, dottor Scarselli e ingegnere Rabitti) ponevano in evidenza, oltre alle numerose criticità del progetto, l'esistenza di una sottostima importante del pesante impatto ambientale delle emissioni e delle ricadute al suolo degli inquinanti nell'area già compromessa del Delta del Po, l'utilizzazione di dati non reali e incongruenti, nonché il ricorso all'inserimento di un dato non congruente nel calcolo dell'indice ICQA, così da ottenere un impatto del carbone che, contrariamente al vero, figurava essere inferiore alle alternative della riconversione a gas o a olio, con l'ambientalizzazione della centrale.

Successivamente, nel corso del dibattimento di primo grado, i CTU confermavano le relazioni tecniche, ribadendo che il progetto di riconversione a carbone presentato da Enel aveva dati viziati e non reali, con importanti sottostime di impatto degli inquinanti ed era quindi "irricevibile" (cfr esame dei consulenti tecnici d'ufficio, dottor Scarselli, udienza del 23-9-13, in particolare dalla 54 a 66, nonché ingegnere Pini e Rabitti, udienza del 14-10-13). L'anzidetto progetto di riconversione veniva giudicato inadeguato, non conforme alla normativa regionale e non in linea con le Breef (*best available techniques reference document*) 2006, anche da Arpa Veneto, con il parere del 29 giugno 2009.

Il pubblico ministero, preso atto di ciò, nel corso delle indagini che andava svolgendo, inviava le osservazioni dei propri consulenti al Ministero dell'ambiente, che stava decidendo sulla valutazione ambientale del progetto di riconversione a carbone, per la salvaguardia del diritto alla salute e dell'ambiente, nell'interesse della collettività. La società Enel spa, a seguito di interlocuzione con il Ministero, apportava integrazioni al progetto, che tenevano conto anche delle osservazioni tecniche dei consulenti della procura della Repubblica. Pertanto, il progetto di riconversione a carbone della centrale elettrica, che nella originaria stesura del 2005 aveva avuto un parere negativo nel luglio 2007 dalla Commissione VIA, otteneva un parere positivo di compatibilità ambientale, sia pure con numerose prescrizioni, che tenevano conto anche delle osservazioni dei consulenti del PM. (decreto del 24 luglio 2009, prot. DSA-DEC 2009/0000873).

Successivamente, il decreto di valutazione positiva di impatto ambientale, dopo essere stato confermato dal T.A.R. Lazio, con sentenza n. 32824/2010, veniva annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza del 23 maggio 2011 n. 3107 (doc. 756/4), in quanto ritenuto in contrasto con la

legislazione regionale sul parco del Delta del Po e con quella comunitaria. In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. VI, adito dal comune di Rosolina (RO) e da associazioni turistiche e ambientali, che avevano impugnato la citata sentenza del T.A.R. Lazio, nell'accogliere l'appello proposto, riteneva l'illegittimità del suddetto decreto, nonché dei suoi atti presupposto tra cui, naturalmente, il provvedimento della commissione VIA-VAS del 9 luglio 2009, che aveva espresso parere favorevole alla valutazione d'impatto ambientale.

Dalla lettura di tale decisione emerge che il Consiglio di Stato, ritenuto che l'Enel si era reso inadempiente all'obbligo di presentare nei termini di legge un progetto di riconversione della centrale da alimentare a metano o con altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale, in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge n. 36/1997 della regione Veneto, in quanto tale norma, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza del T.A.R. Lazio, non era derogata dall'articolo 5-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33. Invero, il Consiglio di Stato interpretava la disciplina contenuta nell'articolo 5-bis come volta a derogare alle sole leggi statali e regionali "che prevedono limiti di localizzazione territoriale", ossia quelle norme che determinano, "con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l'impossibilità dell'insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa".

Viceversa, l'articolo 30, legge regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36 non prevedeva limiti alla localizzazione di impianti nel territorio regionale, ma stabiliva che "...nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal parco del Delta del Po...: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale".

Dopo la decisione del Consiglio di Stato, è intervenuta una disciplina statale e regionale, che hanno consentito l'uso di fonti alternative al gas metano, purché di pari o minore impatto ambientale. Ci si riferisce, in particolare, alla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, consentendo, con effetto immediato, la riconversione degli impianti da olio combustibile a carbone, in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, è intervenuta anche la regione Veneto con la legge 5 agosto 2011, n. 14, la quale

all'articolo 1 ha previsto che dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 sia aggiunta la seguente specificazione:

“a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 megawatt termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale Delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l'abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a)”.

Nella relazione che accompagna la suddetta modifica si legge che la norma regionale viene modificata (d'urgenza, cfr. articolo 2) in quanto: La decisione del Consiglio di Stato che ha annullato il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle, rilasciato dal Ministero dell'ambiente nel 2009, si fonda sulla previsione dell'articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, che, a parere del giudice, “si limita ad esprimere - in considerazione delle esigenze di protezione che la specificità del territorio considerato evidentemente pone - un'opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate fonti alternative di pari o minore impatto ambientale”

È noto che il gas metano è tra i combustibili fossili meno inquinanti, se non il meno inquinante di tutti, date le sue basse produzioni di diossido di carbonio e di ossido di nitrogeno e le basse emissioni di particelle solide e di ceneri; risulta pertanto evidente la difficoltà di applicare la normativa regionale laddove si vogliano utilizzare, come prevede l'articolo 30, altre fonti alternative al gas metano purché di pari o minore impatto ambientale. Peraltro, questa disposizione di legge è datata nel tempo e non tiene conto delle nuove tecnologie di abbattimento degli inquinanti per impianti diversi dal metano.

Pertanto, l'integrazione della normativa in parola proposta, pur mantenendo le previsioni di particolare restrizione per i nuovi impianti, consente, ove vi siano impianti già esistenti, di poter applicare una disciplina meno rigida ma altrettanto garantista del rispetto delle emissioni in atmosfera e della qualità ambientale, in osservanza alle norme statali già esistenti.”

La conclusione di quest'ultimo *excursus* amministrativo/giudiziario/legislativo costituisce la dimostrazione più evidente della capacità di un “gruppo” forte come, per l'appunto, il “gruppo Enel” di intervenire sul legislatore nazionale e sul legislatore regionale, al fine di sottrarsi a sentenze non gradite, nella specie, la sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2011 n. 3107

(doc. 756/4), pur se è poi accaduto che l'Enel abbia abbandonato ogni progetto di riconversione della centrale termoelettrica di Porto Tolle.

### **6.3 La sentenza del tribunale di Rovigo n. 175/2014 del 31 marzo/22 settembre 2014**

Il tribunale di Rovigo, con sentenza n. 175/2014 del 31 marzo 2014, depositata in data 22 settembre 2014 (doc. 697/2), resa nell'anzidetto terzo procedimento penale (n. 3946/08 r.g.n.r.), ha ritenuto gli ex amministratori delegati di Enel spa, Tatò Francesco Luigi (dal 23 settembre 1996 al 23 maggio 2002) e Scaroni Paolo (dal 24 maggio 2002 al mese di maggio 2005), responsabili del delitto di cui all'articolo 434, comma 1, del codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), contestato al capo B), in relazione all'inquinamento provocato dalle emissioni rilasciate in atmosfera, tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, dalla centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle e li ha condannati alla pena di tre anni di reclusione, ciascuno.

Il tribunale ha comminato ai due imputati, Tatò e Scaroni, la pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque. Inoltre, sempre a proposito del reato di pericolo per la pubblica incolumità, contestato al capo B), il tribunale ha mandato assolti per non aver commesso il fatto gli altri imputati e, cioè, gli amministratori delegati di Enel Produzione spa, i dirigenti delle società Enel e i direttori della centrale, in quanto costoro, pur ricoprendo cariche dirigenziali, non erano titolari di poteri decisionali e di spesa, necessari per poter intervenire sulle scelte strategiche aziendali concernenti la centrale di Porto Tolle.

Il tribunale ha mandato assolto perché il fatto non costituisce reato conti Fulvio, quale amministratore delegato Enel dal mese di maggio 2005 all'aprile 2014, dal delitto di cui all'articolo 434, comma 1, del codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), reato per il quale, viceversa, aveva ritenuto la responsabilità dei Tatò e Scaroni.

Secondo il tribunale non erano emerse prove sufficienti, idonee a far ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e ciò sia per la considerazione che il progetto di riconversione a carbone (ufficialmente presentato il 31 maggio 2005 e, dunque, sotto la gestione conti) costituiva una sorta di prosecuzione di quello ad "orimulsione" che, nelle sue linee generali, era stato predisposto sotto la precedente gestione Scaroni, sia per la considerazione che, nel momento in cui conti aveva assunto la carica di amministratore delegato di Enel (maggio 2005), il funzionamento della centrale termoelettrica era assai ridotto, rispetto agli anni precedenti.

Ancora, il tribunale ha mandato assolti tutti gli imputati dal reato di disastro innominato nella forma aggravata dall'evento del disastro, di cui al capoverso dell'articolo 434 del codice penale, perché il fatto non sussiste (doc. 697/2).

Infine, il tribunale ha mandato assolti tutti indistintamente gli imputati dal reato di cui all'articolo 437 del codice penale, contestato al capo A), concernente l'omissione dolosa di impianti antinfortunistici, perché il fatto non sussiste, sul presupposto che la norma ivi contenuta è volta a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e, pertanto, riguarda solo gli infortuni sul lavoro, non anche i disastri ambientali.

Quindi, il tribunale ha rimesso le parti davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni ambientali in favore delle costituite parti civili (Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare; Ministero della salute; provincia di Rovigo; comune di Porto Tolle; comune di Rosolina, Associazione Italia Nostra Onlus; Associazione Legambiente Onlus; Associazione Greenpeace Onlus; Associazione Italiana per il WWF O.N.G. Onlus), ma ha condannato i due imputati, Tatò e Scaroni, al pagamento in favore delle suddette parti civili di provvisoriamente immediatamente esecutive di importo complessivo pari a euro 410.000,00. Altre parti civili avevano revocato la costituzione nel corso del dibattimento, a seguito di accordi transattivi con Enel spa.

Come si illustrerà di seguito, secondo i giudici rodigini, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che le emissioni derivanti dagli impianti di combustione della centrale di Porto Tolle hanno determinato un incremento di patologie respiratorie tra gli abitanti e, in particolare, tra i bambini dei paesi limitrofi, sufficiente a ritenere integrati gli estremi del pericolo di disastro tipizzato dal primo comma dell'articolo 434 del codice penale.

Viceversa, il tribunale ha ritenuto che l'incremento di patologie respiratorie, registrato dalle indagini epidemiologiche commissionate dalla pubblica accusa, non era di per sé sufficiente a dimostrare che si fosse verificato un vero e proprio disastro sanitario, ragione per la quale ha escluso l'applicabilità nella fattispecie della più grave ipotesi prevista dal capoverso del medesimo articolo 434 del codice penale.

Avverso la sentenza del tribunale di Rovigo hanno proposto appello le parti private, nonché il pubblico ministero (doc. 739/3), che ha chiesto la condanna di conti Fulvio, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo per tutti i reati per i quali vi era stata pronuncia di assoluzione da parte del tribunale di Rovigo.

### ***6.3a Esame della sentenza, con riferimento alla situazione emissiva della centrale Enel di Porto Tolle***

Nella prima parte della sentenza, il tribunale ricostruisce la storia e la situazione emissiva della centrale di Porto Tolle tra gli anni Novanta e gli anni Duemila. In particolare, i giudici rodigini ripercorrono quanto emerso in sede dibattimentale a proposito dell'entità delle emissioni inquinanti rilasciate dalla centrale termoelettrica e degli interventi impiantistici realizzati negli anni dall'Enel

per ridurre l'impatto ambientale della centrale, verificandone la legittimità in base alla normativa nazionale e regionale in tema di emissioni, così come evolutesi nel ventennio di interesse.

La centrale termoelettrica di Porto Tolle, costruita negli anni Settanta nell'area del Delta del Po, nei suoi 35 anni di attività ha prodotto energia elettrica attraverso la combustione di olio combustibile denso (OCD), *“la cui lavorazione avveniva all'interno di quattro gruppi autonomi di funzionamento (le c.d. 'sezioni'), collegate con linee aeree ad alta tensione alla contigua stazione elettrica, dalla quale l'energia elettrica, dalla quale l'energia prodotta confluiva nella rete nazionale”*.

Le principali sostanze inquinanti emesse dai camini della centrale erano ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), ossidi di zolfo (SO<sub>x</sub>), polveri e metalli pesanti. La prima domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della centrale di Porto Tolle risale al 2 giugno 1989 e faceva seguito, per gli impianti esistenti, di presentare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, una domanda di autorizzazione corredata da una relazione tecnica e da un progetto di adeguamento redatto sulla base di parametri specificatamente indicati dal legislatore; il medesimo decreto stabiliva altresì che, in attesa del rilascio dell'autorizzazione definitiva, *“devono essere adottate tutte le misure necessarie a evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni”* (articolo 13, comma 5, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203).

Nel 1990, un anno dopo che Enel aveva depositato l'istanza di autorizzazione per la centrale di Porto Tolle, veniva emanato il D.M. 12 luglio 1990 n. 159200, attuativo del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, con il quale il legislatore introduceva, in via regolamentare, i primi limiti normativi alle emissioni, fissando nel 31 dicembre 2002 la data ultima entro la quale gli impianti dovevano garantire il rispetto di tali nuovi limiti e stabiliva il principio secondo cui, al fine di contenere le emissioni e di rispettare i valori limite, le imprese erano tenute ad adottare le *“migliori tecnologie disponibili”*.

Il 23 dicembre 1992, Enel inviava al Ministero dell'ambiente il piano di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle, che conteneva l'illustrazione degli interventi che sarebbero stati realizzati per contenere le emissioni entro i limiti stabiliti dalla legge. Ma tale progetto non veniva realizzato, posto che negli anni successivi Enel provvedeva ad *“ambientalizzare”* solo una delle quattro sezioni della centrale termoelettrica, con il risultato che tra il 1995 e il 2002 si registravano *“molteplici episodi di peggioramenti temporanei”* della qualità delle emissioni e che *“alla data del 31.12.2002, le emissioni prodotte dalle quattro sezioni della centrale di Porto Tolle superavano i valori limite del d.m. 12.7.1990”*.

Un primo profilo di illegittimità nella situazione emissiva della centrale di Porto Tolle viene dai giudici rodigini ravvisato in una duplice violazione del decreto ministeriale del 12 luglio 1990 n.

159200: la prima, concerne la violazione dell'obbligo di adottare le migliori tecnologie disponibili per evitare un peggioramento delle emissioni; la seconda, concerne la violazione dell'obbligo di conseguire il rispetto dei valori soglia entro il 31 dicembre 2002.

V'è, poi, un secondo profilo di illegittimità, che invece deriva dalla violazione di due leggi regionali entrate in vigore nella seconda metà degli anni Novanta, e, più precisamente, la legge regionale Veneto n. 37 dell'8 settembre 1997 e la legge regionale Veneto n. 7 del 1999, approvata il 22 febbraio 1999, le quali hanno imposto a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica “*presenti nel territorio dei comuni interessati al parco del Delta del Po*” l'utilizzo di un combustibile “pulito”, come il gas metano, ovvero di “*altre fonti alternative non inquinanti*”.

A tal proposito, il tribunale rileva che “*nessuno degli interventi descritti dalla legge di fonte regionale [...] fu realizzato da Enel: non la riconversione a gas metano, né a quella a fonti non inquinanti o di pari o minor impatto ambientale (rispettivamente previsti con termine del 27.9.1998 e poi del 13.9.2000). Enel, infatti, presentò rispettivamente nell'agosto 2000 e nel maggio 2005 i progetti di riconversione o rimulsione a carbone, entrambi [...] connotati da un impatto ambientale peggiorativo rispetto alla conversione a gas metano*”.

Di talché, concludono sul punto i giudici rodigini, deve ritenersi che l'attività produttiva della centrale di Porto Tolle, con specifico riferimento alla situazione emissiva, seppur “*debitamente autorizzata*”, sia stata tuttavia esercitata, nel periodo di interesse processuale, con modalità illegittime, in violazione di disposizioni previste sia dal legislatore nazionale, sia dal legislatore regionale.

### **6.3b Il delitto di disastro innominato di cui all'articolo 434 del codice penale**

La sentenza del tribunale passa quindi a esaminare il capo di imputazione relativo al delitto di disastro innominato, con il quale l'accusa, al capo B) dell'imputazione, contesta agli imputati di avere, mediante l'emissione di sostanze inquinanti, cagionato un pericolo per la pubblica incolumità, “*consistente nel pericolo di insorgenza o di aggravamento di malattie respiratorie e cardiovascolari nella popolazione pediatrica tra 0 e 14 anni, dal 1998 al luglio 2009; con l'aggravante, dal 1998 al 31.12.2002, che il disastro era effettivamente avvenuto, essendosi verificato, per i bambini tra 0 e 14 anni, residenti nei comuni di Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Loreo, Mesola, Corbola e Goro, un aumento dei ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie*”.

Quanto al nesso di causalità con il pericolo per la pubblica incolumità, il tribunale svolge una duplice indagine. Invero, i giudici rodigini suddividono l'accertamento del pericolo in due diverse fasi: una prima fase, dedicata a verificare l'esistenza di leggi scientifiche in grado di dimostrare la

generica attitudine delle sostanze emesse dai camini della centrale di Porto Tolle a provocare l'insorgenza ovvero l'aggravamento di patologie respiratorie e cardiovascolari nell'essere umano; una seconda fase, volta invece *“alla verifica dell'effettiva produzione, in concreto, di un pericolo per la pubblica incolumità, in conseguenza delle emissioni inquinanti derivanti dalla CTE di Porto Tolle”*.

A proposito della prima fase, il tribunale ritiene che *“attraverso plurime fonti di prova (orali, documentali), è emersa una correlazione, di tipo scientifico, statistico ed epidemiologico, fra le emissioni di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri, e numerose patologie cardiovascolari e respiratorie, quali, a titolo esemplificativo, irritazioni delle vie respiratorie, bronchiti, faringiti, allergie, edemi polmonari, asma, dispnea, enfisema, bronco pneumopatia cronico-ostruttiva, patologie croniche neoplastiche, oltre al rischio di maggiore morbilità e mortalità in età adulta”*.

Una volta acclarata la generica attitudine lesiva delle sostanze inquinanti emesse dalla centrale di Porto Tolle, il tribunale procede alla seconda fase dell'accertamento del pericolo, volta a verificare se le emissioni rilasciate dalla centrale Enel abbiano messo effettivamente in pericolo la salute degli abitanti delle zone limitrofe. Sul punto, i giudici rodigini affermano che *“nel caso di specie, deve dirsi provata, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'effettiva incidenza delle emissioni inquinanti della Centrale di Porto Tolle sulla salute delle popolazioni residenti nei territori circostanti, connotata da una intrinseca diffusività e, dunque, tale da porre in pericolo la pubblica incolumità”*.

In particolare, nell'economia della valutazione espressa dal tribunale in ordine alla sussistenza di un pericolo effettivo per la popolazione, assumono valore decisivo i risultati di una indagine epidemiologica condotta dai consulenti della pubblica accusa, che avevano registrato un aumento del rischio di contrarre patologie respiratorie a carico della popolazione infantile residente nelle zone limitrofe alla centrale di Porto Tolle.

La sentenza illustra nel dettaglio le modalità di svolgimento e gli esiti di tale indagine epidemiologica, spiegando anzitutto che si è trattato di uno studio caso - controllo, attraverso il quale si è inteso verificare se, nelle zone di maggiore ricaduta delle emissioni provenienti dalla centrale, vi sia stato un aumento dei ricoveri per patologie potenzialmente ricollegabili all'inquinamento. In particolare lo studio, nell'ambito della popolazione residente dei comuni interessati dalle emissioni, ha messo a confronto gruppi di soggetti ricoverati per patologie respiratorie e cardiovascolari (i cosiddetti casi), con gruppi di soggetti aventi le medesime caratteristiche, ma privi di tali patologie (i cosiddetti controlli).

Quanto agli esiti dell'indagine, il tribunale rileva che *“mentre per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) non è stato evidenziato alcun effetto sui ricoveri, per le mappe relative al biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>),*

*alla biodiversità lichenica e al vanadio si è evidenziato un effetto sui ricoveri nel sottogruppo dei bambini”.*

La sentenza peraltro precisa che, dei tre aumenti di rischio osservati dall'indagine epidemiologica in questione, ve n'è uno solo statisticamente significativo: quello relativo all'aumento dei ricoveri (pari all'11,27 per cento) osservato nel gruppo dei bambini residenti nelle aree maggiormente esposte al vanadio (considerato un tracciante delle emissioni rilasciate dalla centrale). Sulla base di tale dato, tribunale di Rovigo ritiene dimostrata la sussistenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità (articolo 434 comma 1 del codice penale).

Invero, il tribunale osserva che l'aumento di rischio, calcolato dall'indagine del consulente dell'accusa in relazione all'esposizione al vanadio, consente di affermare che *“complessivamente l'11,27 per cento di tutti i ricoveri tra i bambini (ovvero 76 su 674) avrebbe potuto essere evitato se i livelli di vanadio fossero [stati] non superiori a 1,5 ppm in tutta l'area considerata”.*

Di conseguenza, *“poiché il vanadio viene in considerazione unicamente come tracciante del complesso delle emissioni, e non come causa diretta delle malattie respiratorie, ciò si traduce nell'affermazione che l'11,27 per cento dei ricoveri avrebbe potuto essere evitato se, per tutta l'area geografica presa in considerazione, le emissioni della centrale fossero state pari a quelle delle zone di minor ricaduta”.*

Secondo i giudici rodigini, l'aumento di rischio nei bambini maggiormente esposti al vanadio rappresenta *“la traduzione in termini statistico-epidemiologici del c.d. giudizio controfattuale su cui si basa l'accertamento del rapporto di causalità collettiva”*, posto che dalla consulenza espletata era emerso che, eliminando mentalmente le emissioni della centrale termoelettrica dell'Enel di Porto Tolle, sarebbe venuto meno l'eccesso di ricoveri per malattie respiratorie nei bambini, eccesso che, nella prospettiva della sentenza, esprime *“il pericolo di contrarre tali malattie, in dipendenza delle emissioni inquinanti”*.

Sul punto, il tribunale conclude che *“il nesso eziologico fra emissioni e pericolo appare dimostrato, sulla base dei principi generali in tema di causalità elaborati da dottrina e giurisprudenza, con un alto livello di credibilità razionale e oltre ogni ragionevole dubbio”*, comprovato dal fatto che, a contrario, non sussistono *“valide spiegazioni alternative dell'eccesso dei ricoveri nella zona presa in esame”*.

In tema di elemento soggettivo, il tribunale di Rovigo ritiene che il dibattimento ha fornito la prova che Tatò e Scaroni, nei periodi di rispettiva competenza, erano a conoscenza dei problemi ambientali concernenti la situazione emissiva della centrale di Porto Tolle, e che, ciò nonostante, avevano deciso di non destinare alla centrale le risorse economiche necessarie per abbattere le emissioni inquinanti, al solo fine di massimizzare i profitti di Enel. Il che consente al tribunale di

ritenere integrato, in capo a entrambi gli ex amministratori di Enel, il dolo richiesto dall'articolo 434, comma 1, del codice penale.

Stabilito che le emissioni della centrale di Porto Tolle hanno messo in pericolo l'incolumità pubblica, il tribunale passa quindi a esaminare la questione relativa alla verifica dell'evento disastroso, rilevante ai fini dell'applicabilità del capoverso dell'articolo 434 del codice penale contestato al capo B) dell'imputazione.

Nel definire il concetto di disastro, i giudici rodigini ricordano anzitutto le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 327 del 2008 e danno conto del fatto che *“sulla scorta di tale pronuncia - e già precedentemente a essa - dottrina e giurisprudenza hanno enucleato una nozione ‘bifasica’ di disastro, nella quale si distingue, da un lato, un evento distruttivo (e dunque necessariamente dannoso, almeno per le cose) e, dall’altro, quale conseguenza del primo, una situazione di pericolo per la vita e l’incolumità di una pluralità di persone - pericolo quest’ultimo che non deve necessariamente tramutarsi anche in danno”*.

Ciò premesso, la sentenza afferma che in tempi recenti si è consolidata, in dottrina e in giurisprudenza, un'interpretazione estensiva della nozione di disastro, condivisa dal tribunale di Rovigo, che *“risulterebbe compatibile anche con un processo prolungato nel tempo, che tuttavia produca danni alle persone, creando l’ulteriore pericolo di nuovi e futuri danni alla salute e alla vita delle persone esposte e non ancora interessate da alcuna patologia”*.

Il tribunale, facendo propria tale interpretazione, si inserisce così nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale, formatosi nell'ambito del processo Eternit, in particolare con la sentenza della Corte d'appello di Torino (le cui osservazioni in tema di 434 del codice penale sono state riprese da due recenti provvedimenti del gip di Avellino e del tribunale di Savona), che estende il concetto di disastro innominato sino a ricomprendervi anche il c.d. disastro sanitario, ovverosia quell'ipotesi in cui dalla condotta dell'agente non sia scaturito alcun danno alle cose, ma sia derivato un danno alla salute di una moltitudine di persone.

Sulla scorta di tale interpretazione, il tribunale di Rovigo afferma quindi che, nel caso di specie, *“resta da stabilire se l’aumento di incidenza delle malattie respiratorie acute, evidenziato dall’aumento dei ricoveri ospedalieri, verificato mediante la consulenza Crosignani [consulente epidemiologo del pubblico Ministero] fra il 1998 e il 2002, possa considerarsi un ‘disastro’ e dunque integri l’aggravante contestata, in tale periodo, al capo B) di imputazione”*.

Al pari del pericolo per l'incolumità pubblica, dunque, anche il giudizio in ordine alla sussistenza del disastro viene dal tribunale ancorato agli esiti dell'indagine epidemiologica condotta dal consulente della pubblica accusa. Tuttavia, il tribunale esclude l'integrazione di questo elemento di fattispecie, argomentando sul punto che: *“la consulenza Crosignani ha dimostrato (come sopra*

*ampiamente esposto) il prodursi, nelle zone di massima ricaduta delle emissioni della centrale, di un incremento dei ricoveri infantili dell'11 per cento per malattie respiratorie, pari a 76 ricoveri su 674, negli dal 1998 al 2002. I ricoveri ospedalieri vengono in rilievo, come precisato dal consulente, in quanto dati certi, oggettivamente rilevabili, rilevatori di una patologia respiratoria acuta. Essi, tuttavia, non sono in grado di fornire alcuna informazione né sull'effettiva gravità di tale patologia; né sul numero di bambini ricoverati, potendo trattarsi, come chiarito dal consulente, anche di più ricoveri relativi al medesimo soggetto”.*

A fronte di tali incertezze, scrive ancora il tribunale, *“non è possibile ravvisare - neppure nell'ampia accezione di 'disastro' sopra riportata, riferita a una proiezione temporale di lungo periodo - un 'macro evento' che abbia concretamente prodotto danni 'gravi, complessi ed estesi' alle persone, tali da assumere le caratteristiche necessarie per la configurabilità del disastro”* ..., *“fermo restando il pericolo di produzione di tali danni gravi, complessi ed estesi, che costituisce l'evento della fattispecie di cui al primo comma e connota l'idoneità della condotta a cagionare un disastro”*.

In conclusione, i giudici rodigini ritengono che l'indagine epidemiologica condotta dalla pubblica accusa (in particolare, l'aumento dei ricoveri per patologie respiratorie osservato tra i bambini residenti nelle zone di maggior ricaduta delle emissioni) dimostra che le emissioni provenienti dai camini della centrale di Porto Tolle hanno fatto insorgere il pericolo di un danno esteso alla salute degli abitanti delle aree limitrofe alla centrale termoelettrica, ciò che consente di ritenere integrati sia il pericolo per la pubblica incolumità, sia il pericolo di disastro sanitario (concetti che, sulla base della soluzione ermeneutica fatta propria dalla sentenza, vengono sostanzialmente a sovrapporsi). Tuttavia, tale indagine epidemiologica non è sufficiente a dimostrare la verifica di un vero e proprio disastro sanitario, dal momento che non offre informazioni certe in ordine alla gravità delle patologie osservate e al numero dei bambini effettivamente ammalatisi.

Sulla base di questo ragionamento, il tribunale ritiene integrati solo gli estremi della fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 434 del codice penale, che concerne il pericolo per la pubblica incolumità, ma esclude che ricorrano i presupposti per l'applicabilità della più grave ipotesi del disastro consumato, prevista dal capoverso della medesima norma.

A proposito della decorrenza dei termini prescrizionali del primo comma dell'articolo 434 del codice penale, la sentenza ritiene di *“collocare il tempus commissi delicti nell'arco temporale in cui il 'pericolo', quale tratto costitutivo saliente della fattispecie, persista significativamente”*, ciò in quanto *“è evidente che la protrazione di una significativa soglia di pericolo implica, di conseguenza, la protrazione della fattispecie criminosa, perché ciascun suo elemento costitutivo, se*

*persiste inalterato, ne posticipa la consumazione”.*

Nel caso di specie - scrivono i giudici rodigini - la situazione di pericolo per la pubblica incolumità potrebbe dirsi cessata del tutto soltanto nel luglio 2009, quando, cioè, si è verificata la chiusura della centrale termoelettrica di Porto Tolle, posto che, fino ad allora i camini della centrale avevano continuato a funzionare e a emettere sostanze inquinanti, provocando un aggravio dell'inquinamento atmosferico e, di conseguenza, contribuendo a far permanere quella situazione di pericolo per la pubblica incolumità registrata dall'indagine epidemiologica svolta dai consulenti del pubblico Ministero.

È dunque solo dal luglio 2009 che può farsi decorrere la prescrizione del delitto ex articolo 434, comma 1, del codice penale.

#### **6.4 La relazione dell'ISPRA**

La Commissione di inchiesta, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di indagine, ha acquisito anche la relazione ISPRA del mese di novembre 2013 (doc. 532/2), avente ad oggetto la valutazione del danno ambientale e sanitario determinato dalla condotta degli imputati chiamati a rispondere del reato di disastro innominato di cui all'anzidetto procedimento penale n. 3946/08 r.g.n.r., conclusosi con la sentenza del tribunale di Rovigo n. 175/2014 del 31 marzo 2014 (doc. 697/2), per aver causato il verificarsi di un grave e rilevante fenomeno di inquinamento, omettendo di effettuare tutta una serie di interventi, che viceversa erano obbligati ad effettuare per prevenire il verificarsi di tale pericolo.

Segnatamente, oggetto di valutazione, è stato il danno riconducibile alla quota di emissioni di biossido acido di zolfo (SO<sub>2</sub>), di ossidi acidi di azoto (NO<sub>x</sub>), di particolato e di metalli, rilasciate in modo illecito dalla CTE dell'Enel, nel periodo che decorre dal 1998 fino al 2009. Nella suddetta relazione, di ampia analisi sulle emissioni inquinanti e sui conseguenti danni ambientali e sanitari provocati, viene contestato, in particolare, l'impiego per l'alimentazione della centrale dell'olio combustibile, anziché del gas metano, in violazione della normativa regionale (legge regionale Veneto n. 36/1999 e successiva modifica, legge regionale Veneto n. 7/99).

Il contenuto della prescrizione era pertinente a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica nel territorio dei comuni interessati al parco del Delta del Po e concerneva l'obbligo di alimentarli con gas metano e, in ogni caso, l'obbligo di fare ricorso a eventuali altre fonti alternative, di pari o minore impatto ambientale.

La relazione ISPRA premette che il gas naturale è stato oggetto di molteplici valutazioni ambientali, che ne hanno attestato in modo certo il minore impatto ambientale tra i combustibili fossili convenzionali, posto che il gas naturale disponibile sulla rete di distribuzione per